

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4342 del 05/08/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SOCIETA' AGRICOLA GOBBI FRATTINI SRL" - Allevamento avicolo in Comune di Fabbrico.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4515 del 05/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.38520/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SOCIETA' AGRICOLA GOBBI FRATTINI SRL" – Allevamento avicolo in Comune di Fabbrico.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"SOCIETA' AGRICOLA GOBBI FRATTINI SRL"** avente sede legale in Comune di **Desenzano del Garda – Loc. Venga Bertani n.12** - Provincia di Brescia, concernente un nuovo allevamento avicolo (tacchini) per n.39.900 capi, da realizzarsi in Comune di Fabbrico - Via Bonifica n.7 - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/184860 del 31/10/2023 e la successiva documentazione integrativa acquisita ai prot. n.194207 del 15/11/2023, n.205662 del 04/12/2023, n.209303 del 11/12/2023, 4870 del 11/01/2024, n.33351 e 33352 del 21/02/2024, n.81474 del 03/05/2024, n.100162 del 31/05/2024, PG/15551 del 24/06/2024;

Preso atto che l'intervento edilizio è stato assentito con permesso di costruire n. 3/2023 del 21/12/2023 del comune di Fabbrico ed è relativo alla "costruzione di un nuovo allevamento avicolo previa demolizione di fabbricati esistenti previo programma di riconversione e sviluppo aziendale P.R.A. agli atti prot 6884/2023, in via Bonifica – identificazione catastale Foglio 1 Mappali 74-75-90-93-96-45";

Dato atto che:

- in data 06/06/2024 si è tenuta la Conferenza dei Servizi convocata da ARPAE con prot.n. 98161 del 29/05/2024, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della Legge 241, nella quale sono state richieste integrazioni alla Ditta;
- la Ditta ha risposto in data 21/06/2024 e lo Sportello Unico del Comune di Correggio ha trasmesso agli Enti la documentazione richiesta che è stata acquisita agli atti di ARPAE in data 24/06/2024 con proprio protocollo n.15551;
- in data 10/07/2024 si è tenuta la Conferenza dei Servizi conclusiva, in cui gli Enti hanno espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'allevamento avicolo per n.39.900 tacchini nel Comune di Fabbrico - Via Bonifica n.7 - Provincia di Reggio Emilia;

Precisato che in sede della sopracitata Conferenza dei Servizi il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia ha prescritto che il numero massimo di tacchini presenti in azienda non può mai essere superiore a 39.900 e che la Ditta deve trasmettere ad AUSL e ARPAE, entro il 30 aprile di ogni anno, l'estrazione del numero massimo di animali, relativo all'anno precedente, ricavato dalla banca dati nazionale veterinaria;

Acquisiti inoltre:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara, con atto PG/93655 del 22/05/2024, integrata successivamente con nota PG/124907 del 08/07/2024;
- il nulla osta allo scarico e la conformità dello stabilimento allo strumento urbanistico generale del Comune di Fabbrico con atto PG/126766 del 10/07/2024 e successiva rettifica PG/140247 del 31/07/2024;
- il parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale PG/103188 del 05/06/2024;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- L.R. n.15 del 09 maggio 2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n.2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la

segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"SOCIETA' AGRICOLA GOBBI FRATTINI SRL"** da realizzarsi nel Comune di **Fabbrico - Via Bonifica n.7** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/2006 smi
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.lgs 152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003
Suolo	Gestione/utilizzazione degli effluenti di allevamento e comunicazioni ai sensi del RR 2/2024 e dell'art.112 del D.Lgs 152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) di stabilire che le acque di rigenerazione delle membrane dell'impianto ad osmosi, recapitanti in corpo idrico superficiale, sono assimilate alle domestiche per caratteristiche quali-quantitative ai sensi dell'art.101 comma 7 lett. e) del D.lgs 152/2006 del capitolo 5 della DGR 1053/2003;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 e i dati tecnici sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico S3 sul suolo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/2006 smi e DGR 1053/2003;**
- **Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico SM3 in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.lgs 152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003;**

- Allegato 4 – Gestione/utilizzazione degli effluenti di allevamento e comunicazioni ai sensi del RR 2/2024 e dell'art.112 del D.Lgs 152/2006;

- Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SOCIETA' AGRICOLA GOBBI FRATTINI SRL**" è autorizzata svolgere l'attività di **allevamento avicolo (tacchini) per n.39.900 capi** negli impianti da realizzarsi in Comune di **Fabbrico - Via Bonifica n.7** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E	RICOVERO ANIMALI -STABULAZIONE	Emissioni diffuse					
ES1÷ES6	STOCCAGGI MATERIE PRIME IN SILI	Emissioni diffuse					
EV1÷EV30	VENTILATORI AERAZIONE FORZATA STABULAZIONE	Emissioni diffuse					
ER1÷ER48	CAPPE RADIANTI	Emissioni diffuse					
EGE	GRUPPO ELETTOGENO A GASOLIO DA 150 KW - Emergenza	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'Al.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

1) Il **numero massimo** di tacchini presenti istantaneamente in azienda non può **mai essere superiore a 39.900** e a tal proposito la Ditta dovrà trasmettere ad AUSL e ARPAE, entro **il 30 aprile di ogni anno**, l'estrazione del numero massimo di tacchini relativo all'anno precedente prelevato dalla banca dati nazionale veterinaria.

2) La Ditta deve:

- garantire le modalità di gestione dell'allevamento secondo quanto dichiarato in progetto, in particolare per quanto concerne la lettiera e l'alimentazione degli animali con mangimi a ridotto tenore proteico (calcolo del tenore di Azoto e di emissione totale di ammoniaca elaborati dal Bat Tool);

- effettuare la fresatura della lettiera durante il ciclo di allevamento al fine di mantenerla asciutta nonché verificare periodicamente l'efficienza degli abbeveratori;

- installare abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua e per evitare l'aumento dell'umidità delle lettiere e/o delle polline sotto posatoio e delle conseguenti fermentazioni, causa a loro volta di incremento delle emissioni;
- condurre l'intervento di completa rimozione della pollina (lettiera esausta) al termine dei cicli di allevamento senza eseguire depositi della stessa all'esterno dei fabbricati. La pollina deve essere accumulata all'interno delle strutture per il tempo strettamente necessario a garantire il carico diretto dei mezzi di trasporto posizionati in prossimità dei portoni di accesso alle strutture. Tali mezzi dovranno essere dotati di idoneo sistema di copertura che deve essere mantenuto chiuso durante il trasporto;
- sottoporre ad accurata pulizia "a secco" le superfici di allevamento con la completa rimozione/raccolta dei residui presenti al termine di ogni ciclo di allevamento e dopo la rimozione della pollina (lettiera esausta);
- adottare tutti gli accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte e garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.
- garantire l'efficienza degli impianti di estrazione forzata dell'aria dai fabbricati di allevamento e dei relativi automatismi attraverso il controllo periodico e la corretta manutenzione degli stessi, compresa la verifica dell'efficienza delle cappe oscuranti installate per abbattere il particolato;
- garantire la pulizia delle superfici sottostanti le ventole di estrazione e le cappe oscuranti mediante periodica rimozione del particolato;
- mantenere in perfetta efficienza l'impianto raffrescamento a circuito chiuso (pad cooling);
- eseguire per almeno 3 anni un monitoraggio delle emissioni odorigene, che valuti le risultanze del modello previsionale presentato attraverso la verifica dell'effettiva concentrazione di odore presso i ricettori più esposti, effettuando due campagne di misura annuali durante le condizioni di funzionamento più gravose di cui
 - almeno una durante le fasi di svuotamento degli animali dai fabbricati e successiva rimozione della pollina al termine del ciclo di allevamento.
 - una durante il periodo giugno - settembre (obbligatoriamente durante le fasi di svuotamento degli animali dai fabbricati e successiva rimozione della pollina al termine del ciclo di allevamento se si verifica questa condizione durante i 4 mesi indicati altrimenti in condizioni di allevamento in corso).
 - tra le campagne di misura devono intercorrere almeno 3 mesi.

Le date previste per ogni monitoraggio dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 10 giorni ad ARPAE e al Comune di Fabbrico. Gli esiti di ogni campagna di monitoraggio dovranno essere trasmessi non appena disponibili ad ARPAE e al Comune di Fabbrico corredati da apposita relazione a commento.

Qualora il suddetto monitoraggio odorigeno evidenziasse delle criticità la Ditta dovrà adottare tutti i sistemi di contenimento necessari a ridurre le emissioni di odori e a risolvere le criticità rilevate.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico S3 sul suolo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06 smi;

L'azienda svolge attività di allevamento di tacchini maschi per un numero non superiore a 39.900 capi.

Il presente allegato è relativo allo scarico delle acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici ad uso dei dipendenti dell'allevamento e dalla casa del custode, che hanno come recapito il suolo.

L'impianto di depurazione, progettato per 5 Abitanti Equivalenti (AE), si compone di:

- due pozzetti degrassatori
- due fosse Imhoff
- un pozzetto di cacciata
- un impianto di subirrigazione

con scarico (S3) mediante dispersione nel terreno.

Nella relazione geologica e nella relazione tecnica-descrittiva si attesta che l'altezza della prima falda è identificata a -3,20/-3,30 m, garantendo una distanza dal fondo della trincea di almeno 1 m.

Inoltre il pozzo presente nell'area viene individuato ad una distanza superiore ai 60 m.

Sulla base della verifica geologica presentata dalla Ditta, l'impianto di sub-irrigazione viene progettato con uno sviluppo totale di 50 m.

La planimetria di riferimento è la Tavola A7 datata giugno 2024 e acquisita agli atti di Arpae al PG/116134 del 24/06/2024.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali, i contenuti delle relazioni tecniche presentate e le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n. 1053/03.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Tecnico abilitato attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata e messa in visione agli agenti accertatori.
3. A valle dei sistemi di pre-trattamento (degrassatore e fossa imhoff) deve essere realizzato e mantenuto in efficienza il pozzetto di cacciata.
4. Il pozzetto di ispezione assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate; è ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purchè non vi siano fenomeni di promiscuità fra le reti fognarie acque bianche e acque nere.
6. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
7. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione da effettuare secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni

caso non superiore all'annualità. La documentazione relativa agli interventi di manutenzione deve essere conservata e disponibile da esibire ai controlli.

8. I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione e i fanghi/grassi derivanti dall'impianto di trattamento dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e dovrà essere conservata la relativa documentazione.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico SM3 in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101 comma 7 lettera e) del D.lgs 152/2006 e del capitolo 5 della DGR 1053/2003;

Nel sito produttivo i prelievi dell’acqua per l’abbeveraggio degli animali e per gli eventuali lavaggi sono emunti da n.2 pozzi aziendali.

L’acqua, prima di essere somministrata agli animali, viene trattata con un sistema di depurazione ad osmosi. L’eluato che deriva dalla rigenerazione delle membrane dell’ impianto ad osmosi viene convogliato tramite rete dedicata in corpo idrico superficiale Scolo Chiavica Matta, di competenza del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, al punto di scarico SM3.

La Ditta relativamente a tali acque, nella documentazione presentata, fa riferimento all’art.101 comma 7 lett e) del D.lgs 152/2006 ai fini dell’assimilazione delle medesime alle acque reflue domestiche.

La planimetria di riferimento è la Tavola A7 datata giugno 2024 e acquisita agli atti di Arpae al PG/116134 del 24/06/2024

Prescrizioni

1. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi.
2. La Ditta deve trasmettere comunicazione ad Arpae e al Comune di Fabbrico della data di attivazione dello scarico SM3 delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale.
3. La Ditta, entro 6 mesi dall’attivazione dello scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, dovrà trasmettere al Comune di Fabbrico e ad ARPAE, un certificato analitico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche che dimostri il rispetto, al pozzetto individuato per il controllo, di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003.
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all’art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
5. Dovrà essere eseguito un monitoraggio triennale, con un autocontrollo annuale, per la verifica del rispetto dei limiti della Tab.3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06 e della Tab.1 - DGR 1053/2003 al punto individuato per il controllo delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche.
6. I referti analitici dei reflui di cui al punto 5 dovranno essere conservati in azienda e messi a disposizione degli agenti accertatori.
7. Dovrà essere installato un contatore volumetrico sullo scarico dell’eluato dell’impianto di osmosi.
8. Il pozzetto a valle dell’impianto ad osmosi e il pozzetto finale a monte dell’immissione in corpo idrico recettore dovranno essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire l’accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
9. E’ tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l’ambiente.
10. Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico SM3, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 4 - Gestione/utilizzazione degli effluenti di allevamento e comunicazioni ai sensi del RR 2/2024 e dell'art.112 del D.Lgs 152/2006

Nel nuovo allevamento in oggetto, all'interno di tre fabbricati, saranno allevati tacchini maschi su lettiera prevedendo n.2 cicli/anno di 150 giorni, e relativo periodo di 30 giorni di vuoto sanitario, per una potenzialità complessiva massima di n. 39.900 capi.

La gestione della lettiera prevede la periodica fresatura e l'eventuale reintegro della stessa durante il ciclo di allevamento.

Alla fine del ciclo di accrescimento degli animali, la pollina non viene stoccata o accumulata all'esterno ma rimane negli ambienti interni ai capannoni per il tempo necessario a garantirne il carico diretto sui mezzi di trasporto che si posizioneranno sulle superfici dei piazzali pavimentati in prossimità dei portoni di accesso alle strutture.

Non sono presenti strutture di stoccaggio degli effluenti.

La pollina non verrà distribuita su terreni ma sarà completamente ceduta ad un impianto a biogas di ditta terza che utilizzerà tali effluenti come biomassa per l'alimentazione del medesimo impianto.

Il quantitativo di pollina prodotta sarà pari a circa 1.980 ton/anno.

La pulizia interna dei capannoni, alla fine di ogni ciclo di accrescimento, avviene a secco con disinfettanti nebulizzati e senza generazione di reflui. Qualora dovessero verificarsi situazioni a rischio dal punto di vista sanitario e di biosicurezza, e si rendesse necessario effettuare trattamenti di lavaggio all'interno dei capannoni, le acque reflue che ne deriveranno saranno raccolte in n.3 vasche a tenuta dedicate e successivamente conferite a ditte autorizzate per il loro smaltimento.

Per la pulizia e la raccolta di eventuali residui presenti sulle superfici dei piazzali pavimentati esterni, dove avviene il carico/scarico degli animali e il carico della pollina, la Ditta utilizza una motospazzatrice, senza l'utilizzo di acqua, prevedendo inoltre una gestione secondo i criteri delle DGR n. 286/05 e n. 1860/06. Solo nel caso si verificano situazioni di emergenza sanitaria tali piazzali subiscono dei lavaggi e le acque reflue che ne derivano sono raccolte nelle vasche a tenuta dedicate e successivamente conferite a ditte autorizzate per il loro smaltimento.

Pertanto all'interno dell'area aziendale, l'eventuale produzione di reflui potrà avvenire a seguito di lavaggi in caso di emergenza sanitaria, come già sopra riportato, e/o a seguito di precipitazioni meteoriche durante le operazioni di carico/scarico degli animali e/o rimozione della pollina sulle superfici dei piazzali pavimentati in prossimità dei capannoni. La Ditta ha previsto pertanto la realizzazione di una rete fognaria nel sito aziendale che consente, tramite deviatori a comando manuale, il convogliamento dei reflui generati dalle operazioni di lavaggio in caso di emergenza sanitaria e/o delle acque potenzialmente imbrattate che si possono generare con le operazioni di carico/scarico degli animali e/o rimozione della pollina durante eventi meteorici, a n.3 vasche interrate a tenuta. I reflui raccolti all'interno di tali vasche saranno conferiti a ditte autorizzate e gestiti come rifiuti.

Nei rimanenti periodi dell'anno in cui non avvengono le operazioni di carico degli animali e/o rimozione della pollina, e in assenza di casi di emergenza sanitaria, il recapito delle acque meteoriche "pulite" è il corpo idrico superficiale Scolo Chiavica Matta, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, nel punto di scarico definito SM3.

Nella documentazione presentata è riportato che sarà realizzata una vasca di laminazione in terra a cielo aperto di 1.443 m³ in cui saranno recapitate le acque meteoriche ricadenti sulle aree cortilive e sui tetti prima del loro scarico nel corpo idrico superficiale Scolo Chiavica Matta.

All' ingresso dell'allevamento è presente un'area dedicata alla disinfezione delle ruote degli automezzi mediante impianto di nebulizzazione ad arco installato a terra. In tale area è presente un pozzetto a tenuta del volume di 1 m³, per la raccolta degli eventuali sgrondi di acque di disinfezione, dotato di un sistema di chiusura/apertura meccanica che permette la raccolta delle acque di disinfezione solo nel periodo di funzionamento dell'arco. Le acque raccolte all'interno di tale pozzetto saranno smaltite come rifiuto.

Nel piazzale esterno è presente una cisterna di stoccaggio fuori terra di gasolio agricolo, dotata di tettoia e bacino di contenimento. Nell'area esterna è presente inoltre una piazzola pavimentata con cella frigorifera in cui saranno temporaneamente conservate le carcasse degli animali deceduti.

Prescrizioni:

1. I reflui derivanti dal dilavamento da acque meteoriche delle aree dedicate al carico degli animali e della pollina qualora si imbrattassero durante tali operazioni nonché le eventuali acque di lavaggio/disinfezione straordinaria dovranno essere raccolte nelle n.6 vasche interrato a tenuta in progetto; le stesse vasche dovranno essere periodicamente verificate per garantirne lo svuotamento e l'originale capacità di stoccaggio. Tali reflui, nonché i reflui di disinfezione dei mezzi, dovranno essere smaltiti quali rifiuto ai sensi della normativa vigente, conservando la relativa documentazione probante (FIR).
2. L'attivazione della deviazione dello scarico delle acque meteoriche in acqua superficiale, relativa alle aree esterne di carico degli animali e della pollina potrà avvenire esclusivamente dopo la accurata pulizia delle superfici stesse.
3. Dovrà essere predisposto, prima dell'avvio dell'impianto, un piano di gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi della DGR 1860/2006 contenente una apposita procedura formale di gestione delle aree esterne soggette a potenziale imbrattamento e delle acque meteoriche; tale procedura dovrà prevedere schede di registrazione dei controlli periodici e degli interventi eseguiti Tale documentazione dovrà essere conservata presso l'insediamento e messa a disposizione degli agenti accertatori.
4. Devono essere predisposti sistemi di chiusura di emergenza (es. paratoie, serrande, ecc) a servizio della rete fognaria recapitante nel punto di scarico SM3 in corpo idrico superficiale, a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore.
5. Il punto di scarico SM3 dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque al fine di garantire la funzionalità di deflusso.
6. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
7. La Ditta al termine della realizzazione dell' impianto in progetto, e comunque prima del primo conferimento degli effluenti prodotti dall'allevamento, dovrà provvedere alle comunicazioni e agli adempimenti del Regolamento Regionale n.2/2024, nei tempi e nei modi ivi previsti.
8. Per aggiornamenti o variazioni dei dati e/o Comunicazioni aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.
9. Occorre garantire la tracciabilità dei quantitativi di pollina (lettieria esausta) ceduta quale biomassa ad impianto di biogas di terzi (qualificato come detentore ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024) con idonea documentazione (DDT – registro di conferimento).
10. Il serbatoio di stoccaggio fuori terra del gasolio agricolo dovrà essere dotato di bacino di contenimento degli eventuali sversamenti e dovrà essere prevista una modalità di gestione attraverso apposita procedura di sicurezza.
11. La cella frigorifera adibita alla conservazione delle carcasse dovrà essere dotata di pozzetto di raccolta degli eventuali percolati/acque di lavaggio; dovrà inoltre essere garantita la corretta conduzione della

stessa, prevedendo immediato ripristino in caso di malfunzionamento e rapido smaltimento delle carcasse presenti.

(Prescrizioni da parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale)

12. Lo scarico acque meteoriche SM3 nello Scolo Chiavica Matta non deve superare i 72 l/s di portata massima. La ditta deve comunicare al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale prima dell'avvio dell'impianto (ingresso di animali) il diametro della tubazione atta a far transitare tale portata massima. La tubazione di scarico (strozzatura), posta a valle di eventuali invasi di laminazione, deve essere dimensionata in modo tale che la massima portata transitabile sia inferiore o pari a quella massima consentita nel rispetto del principio di invarianza idraulica. Non si accettano dispositivi di regolazione della portata tipo "Hydroslide" o 'Hydro-brake'. La quota di scorrimento del tubo di scarico deve essere posta a non meno di 40 cm dal fondo canale.
13. Tutti i manufatti di scarico devono essere dotati di valvola a clapet (ventilabro), per evitare fenomeni di rigurgito. Il clapet deve essere alloggiato in un apposito pozzetto ispezionabile, posato al di fuori dell'area di rispetto idraulica ovvero a non meno di 5 m dal ciglio del canale. Gli scarichi possono risentire del livello del corpo idrico ricettore e, in occasione di massime piene o comunque di quote elevate nei corpi idrici riceventi, può verificarsi una momentanea impossibilità di scaricare le acque, senza che ciò comporti responsabilità alcuna per il Consorzio di Bonifica.
14. Il manufatto di scarico (tubazione) deve essere profilato con inclinazione pari a quella della scarpata; nel caso non vi sia una scarpata (es. muri verticali) sarà necessario prevedere dei parapetti.
15. Il rivestimento dell'alveo del canale, in corrispondenza del manufatto di scarico dovrà essere eseguito preferibilmente in pietrame con pezzatura 40/50 eventualmente stuccato nelle fughe o in calcestruzzo:
150 < DN < 600:
 - lo sviluppo longitudinale del rivestimento dovrà essere > di 2m sia a monte che a valle dello scarico e altezza inferiore di 30 cm rispetto al ciglio del canale;
 - per corsi d'acqua con larghezza al fondo < 1.5 m il rivestimento dovrà interessare tutto il fondo;
 - per corsi d'acqua con larghezza al fondo > 1.5 m il rivestimento dovrà interessare la sponda relativa allo scarico e 1 m di fondo canale
16. Il manufatto di scarico deve essere segnalato mediante apposizione di apposita palina.
17. La ditta deve comunicare al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale prima dell'avvio dell'impianto (ingresso di animali) planimetrie e sezioni volte a rappresentare cartograficamente l'invaso di laminazione, la sezione di scarico e i vari particolari costruttivi.
18. I lavori interferenti con lo Scolo Chiavica Matta andranno concordati con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.
19. La ditta deve perfezionare con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prima dell'avvio dell'impianto (ingresso di animali), tramite la modulistica apposita disponibile sul sito web, le procedure per l'ottenimento di nulla osta idraulico per scarico indiretto e per la richiesta di concessione per scarico indiretto.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, è riportato che l'attività svolta non prevede l'installazione di macchinari o impianti rumorosi.

La Ditta deve rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, soprattutto dell'impiantistica potenziale fonte di rumore (spec. complesso ventole di estrazione dell'aria). Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di modifiche impiantistiche;
- a fine opera, dopo l'avvio dell'impianto (ingresso di animali) la Ditta deve far eseguire da un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo Acustico** presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti con puntuale illustrazione delle condizioni presenti durante le misure .

Tale relazione deve essere trasmessa al Comune di Fabbrico e ad Arpae entro 1 mese dalla conclusione delle misure. Nel caso in cui dalla sopra citata verifica emergessero dei valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati, riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, e inviati al Comune di Fabbrico ed ARPAE con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.